

PREMESSA:

La Legge di [Bilancio 2021](#) *comma 599* dell'articolo 1 ha previsto l'esenzione della prima rata IMU 2021 per alcune categorie di immobili:

- stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze
- immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze e dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi
- immobili della categoria catastale D utilizzati da imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di fiere o manifestazioni

Novità IMU per pensionati all'estero

La Legge di [Bilancio 2021](#) *comma 48* dell'articolo 1 per i pensionati esteri titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia. La legge prevede la riduzione del 50% dell'IMU, la riduzione si applica sull'unica unità immobiliare – purché non locata o data in comodato d'uso – posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato.

ESENZIONI PRIMA RATA IMU 2021 PER EMERGENZA COVID

Si rende noto che la normativa nazionale ha previsto, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti **misure in materia di Imposta Municipale Propria (IMU), a beneficio delle attività produttive maggiormente danneggiate**. Sono fatti salvi ulteriori interventi del legislatore e restano comunque ferme le altre esenzioni o agevolazioni stabilite dalla normativa IMU.

Ai sensi dell'art. 1, commi 599 e 600, della Legge n. 178/2020 (Bilancio dello Stato 2021) e dell'art. 78, comma 1, lett. d), e comma 3, del D.L. n. 104/2020 (Decreto "Agosto"), **non è dovuta la prima rata IMU 2021** relativa ai seguenti immobili:

- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché quelli degli stabilimenti termali;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e relative pertinenze** e quelli degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli **affittacamere** per brevi soggiorni, delle **case e appartamenti per vacanze**, dei **bed & breakfast**, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni**;
- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate**.

AVVERTENZE

I contribuenti dovranno presentare la DICHIARAZIONE IMU al Comune di Olivadi, elencando le unità immobiliari esenti.

Per ogni unità va indicato quale sia il tipo di utilizzo e/o l'attività esercitata nell'immobile, tra quelle che danno diritto all'esenzione. Va inoltre attestato che il possessore è anche gestore dell'attività, ove previsto, e che l'esenzione è applicata nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Se viene utilizzato il modello ministeriale, tali informazioni vanno indicate nelle annotazioni o in apposito allegato. Il termine per la presentazione della dichiarazione è attualmente fissato al 30 giugno 2022.

Le suddette esenzioni, come specificato dalle citate norme di legge, si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», e successive modificazioni:

- l'importo degli aiuti di Stato ricevuti in conseguenza dell'emergenza – tra cui le suddette esenzioni – non può superare € 800.000,00 per impresa (con riferimento alla categoria di “aiuti di importo limitato” sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni);
- l'aiuto non può essere concesso ad imprese che si trovavano già in difficoltà, ai sensi della normativa comunitaria, al 31 dicembre 2019.
- in deroga a quanto precede, gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione.

VERSAMENTI E SCADENZE

L'IMU è versata attraverso il **modello F24**, pagabile presso gli sportelli di banche, uffici postali e tabaccherie aderenti oppure utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dal proprio istituto di credito (home banking) o dall'Agenzia delle Entrate. L'importo va arrotondato all'unità di euro per difetto/eccesso se la frazione è inferiore o uguale/superiore a € 0,49.

Le scadenze sono le seguenti:

- **entro il 16 giugno**: versamento dell'**imposta dovuta per il primo semestre** dell'anno in corso, applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente, oppure dell'**unica soluzione annuale**;
- **entro il 16 dicembre**: versamento del **saldo dell'imposta**, a conguaglio, applicando le aliquote deliberate per l'anno di riferimento.

Codici tributo da utilizzare per il versamento:

- **3912** abitazione principale
- **3914** terreni agricoli
- **3916** aree edificabili
- **3918** altri fabbricati
- **3925** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Stato
- **3930** immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – quota Comune
- **3939** fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (nuovo codice dal 2020)

IMPORTO MINIMO

Non è dovuta l'imposta se complessivamente è **inferiore o uguale a € 12,00**, considerando tutti gli immobili posseduti o detenuti dal contribuente e per l'intero periodo d'imposta.

COME CHIEDERE IL RIMBORSO

Il contribuente può richiedere il rimborso dell'imposta versata e non dovuta **entro 5 anni dal giorno del versamento** oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, presentando apposita istanza.

DICHIARAZIONI

La dichiarazione IMU (redatta sul modello ministeriale) e le richieste di agevolazioni/riduzioni vanno presentate **entro il 30 giugno dell'anno successivo** alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. L'obbligo dichiarativo sussiste, in genere, quando i dati necessari per la determinazione dell'imposta non sono fruibili da parte del Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale e/o dipendono da requisiti soggettivi. La dichiarazione va comunque presentata nei casi espressamente previsti dalla legge, dalle istruzioni ministeriali, dal regolamento o dalle delibere comunali.

La dichiarazione ha **effetto anche per gli anni successivi**, sempre che non si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini ICI, IMU e TASI in relazione alle precedenti annualità d'imposta, in quanto compatibili.